



NEWS

# Euroconference

Edizione di mercoledì 27 Dicembre 2023

## CASI OPERATIVI

**Settore immobiliare e separazione delle attività**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

**Vendite su piattaforme digitali: comunicazione entro gennaio 2024**  
di Clara Pollet, Simone Dimitri

## LA LENTE SULLA RIFORMA

**Riforma del processo tributario: divieto di produrre nuovi documenti in appello**  
di Angelo Ginex

## IVA

**Meno esclusione da Iva per le associazioni sportive**  
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## IMPOSTE SUL REDDITO

**I controlli di fine anno dei soggetti forfetari: i rapporti con precedenti datori di lavoro**  
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365



## CASI OPERATIVI

### **Settore immobiliare e separazione delle attività** di Euroconference Centro Studi Tributari



The banner features the Euroconference logo, the text "La professionalità va riconosciuta", "100 BEST IN CLASS", "2024 Edition", the Forbes logo, and a circular portrait of a man and a woman.

Una società immobiliare mista (attività di gestione immobili e compravendita immobili propri), nel caso di acquisto condominio con abitativi e negozi da locare, imposta la separazione attività (Iva e contabile) come di seguito:

1. locazione Immobili abitativi (per dispensa fatturazione);
2. locazione altri immobili.

L'immobile acquisito viene registrato nella sezione dei registri Iva attività 3."Compravendita su immobili propri" per il quale però non vi è la sub-divisione tra immobili esenti e Immobili strumentali, e pertanto vige il pro-rata.

Gli immobili sono iscritti all'attivo del bilancio essendo immobili patrimonio.

Al primo anno (l'immobile è acquisito da privato) le spese per acquisire immobile e le spese tecniche si registrano sul Registro 3 registrando Iva detraibile in proporzione al peso che hanno (secondo la rendita catastale) gli immobili strumentali in quanto non vi sono operazioni attive per calcolo del pro rata. Stessa procedura per attribuire i costi detraibili.

Anche la contabilità sarà separata per le tre attività.

Si chiede se la procedura è corretta.

Gli affitti periodici sarebbero registrati negli altri 2 registri, con separato calcolo dell'Iva da detrarre, nel caso di acquisti, che sarà :non detraibile per la locazione di immobili abitativi (registro 1) (per il quale si richiederà la dispensa operazioni esenti), e con pro-rata specifico per le locazioni di altri immobili strumentali.

L'immobile acquisito viene registrato nella sezione dei Registri Iva "Compravendita su immobili



*propri*" per il quale però non vi è la sub-divisione tra immobili esenti e Immobili strumentali, e pertanto vige il pro-rata. Gli immobili sono iscritti all'attivo del bilancio essendo immobili patrimonio. Si chiede se la procedura è corretta.

Per i pro-rata della attività 3 "compravendita" si chiede se sia un impostazione corretta calcolare la detrazione con metodi oggettivi in assenza di operazioni attive (intendendosi operazioni attive la vendita dell'immobile) cioè registrando Iva detraibile in proporzione al peso che hanno (secondo la rendita catastale) gli immobili strumentali.

Oppure si deve considerare che sono operazioni attive per il calcolo pro-rata le locazioni periodiche che sono tutte esenti anche quelle strumentali e il tal caso a fine anno dovrei rettificare la detrazione in base alle operazioni attive effettuate intendendosi le locazioni.

Si chiede inoltre nel caso di dividesse l'attività 3 (in sottosezioni di abitativi e altri immobili) le fatturazioni interne dei servizi per recupero Iva e dei costi, posso farle una volta all'anno a dicembre?

[\*\*LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...\*\*](#)



**FiscoPratico**



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

# **Vendite su piattaforme digitali: comunicazione entro gennaio 2024**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

## **TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE**

[Scopri di più >](#)

I gestori delle **piattaforme digitali** sono chiamati a trasmettere, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, i dati delle **operazioni avvenute sui propri portali**, entro il **31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione**. In fase di prima applicazione, con riferimento all'anno 2023, la comunicazione dovrà essere effettuata **entro il prossimo 31.1.2024**.

Il D.Lgs. 32/2023 ha dato attuazione alla **direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio UE (DAC7)**, di modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, concernente lo **scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali ed amministrazioni**.

L'adempimento è diventato operativo con la pubblicazione del **provvedimento Prot. n. 406671/2023 del 20.11.2023**.

I **gestori di piattaforma** con obbligo di comunicazione individuati dall'[articolo 2, comma 1, lettera d\), D.Lgs. 32/2023](#) e qualificabili come tali in **almeno un altro Stato Membro**, informano l'Agenzia delle entrate della **scelta relativa allo Stato Membro nel quale decidono di adempiere all'obbligo di comunicazione**.

Vanno comunicate le **attività svolte al fine di percepire un corrispettivo**, quali:

- la **locazione di beni immobili**, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
- i **servizi personali**, ossia servizi basati sulla durata o sull'esecuzione di compiti da parte di una o più persone, che operano in modo indipendente o per conto di un'entità, e che vengono svolti su richiesta di un utente, online o fisicamente offline **dopo essere stato facilitato da una piattaforma**;
- la **vendita di beni**;



- il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;

Si precisa che, con il termine “**corrispettivo**”, s’intende la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, che sia **versata o accreditata** a un **venditore in relazione alle attività sopra riepilogate**, il cui importo sia noto al gestore di piattaforma, ovvero sia dallo stesso ragionevolmente conoscibile.

L'[articolo 2, D.Lgs. 32/2023](#), prevede che siano **inclusi nel monitoraggio**, gli **utenti (venditori)** della piattaforma, **persone fisiche o entità** (persona giuridica o un istituto giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione), **registerate sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione**, che **svolgano un’attività pertinente**. Rientrano nella comunicazione tutti i **venditori attivi**, vale a dire quelli che prestano un’attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione o a cui è versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un’attività pertinente durante il medesimo periodo.

Sono **esclusi**, invece, dalla **comunicazione** in rassegna i **seguenti soggetti** (venditori):

- entità statali;
- entità il cui capitale è regolarmente negoziato **in un mercato regolamentato** di valori mobiliari (ovvero un’entità collegata di un’entità di tal tipo);
- entità per la quale il **gestore di piattaforma** ha facilitato oltre **duemila attività pertinenti** mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione;
- **venditori** per cui il gestore di piattaforma ha facilitato **meno di trenta attività pertinenti** mediante la **vendita di beni** e l’**importo totale del relativo corrispettivo** versato o accreditato **non era superiore a 2.000 euro** durante il periodo oggetto di comunicazione.

La **comunicazione**, effettuata dal gestore della piattaforma, deve **contenere i dati delle transazioni effettuate dagli operatori** (venditori) di cui sopra, **relativamente al periodo oggetto di comunicazione** (anno solare), **entro il 31 gennaio dell’anno successivo** all’anno cui si riferisce la comunicazione. Le prime informazioni vanno comunicate, pertanto, **entro il 31.1.2024**.

I soggetti obbligati trasmettono le informazioni utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. I file vanno predisposti secondo il **formato XML** descritto nell’allegato n. 1 “Tracciato XML e schema XSD” al citato **provvedimento 20.11.2023**.

In relazione a **ciascun venditore** oggetto di comunicazione che ha svolto un’attività pertinente **diversa dalla locazione di beni immobili vanno indicati**:

- in caso di **venditori – persone fisiche**: **nome e cognome**; indirizzo principale; l’eventuale NIF rilasciato al venditore, con l’indicazione del singolo Stato membro di



rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore; il **numero di partita IVA del venditore**, se disponibile, la data di nascita;

- per **ciascun venditore – società**: la **ragione sociale**; l'indirizzo principale; l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione dello **Stato membro di rilascio**; il **numero di partita IVA del venditore**, se disponibile; il **numero di registrazione dell'attività**; la presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attività pertinenti nell'Unione, con l'indicazione dei singoli Stati membri in cui **tale stabile organizzazione è ubicata**.

Le informazioni trasmesse vengono comunicate **dall'Agenzia delle entrate alle altre Autorità Competenti degli Stati membri di residenza dei venditori oggetto di comunicazione** e, qualora tali venditori forniscano servizi di locazione di beni immobili, alle Autorità competenti degli Stati membri in cui i beni immobili sono situati, **entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione** cui le stesse si riferiscono. Il primo scambio di informazioni sarà effettuato **entro il 29 febbraio 2024**.



## LA LENTE SULLA RIFORMA

### **Riforma del processo tributario: divieto di produrre nuovi documenti in appello**

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

#### **Termini di notifica e di decadenza delle cartelle esattoriali**

Scopri di più

La **L. 111/2023** per la **riforma fiscale** prevede, tra le altre **novità**, un'articolata serie di interventi in tema di **processo tributario**. In particolare, l'[articolo 19](#), nella numerazione risultante dai lavori del Senato, ha introdotto nel testo originario dell'[articolo 17](#) del Disegno di Legge inizialmente approvato dalla Camera, molteplici **previsioni normative** che ne hanno significativamente ampliato l'impianto iniziale.

L'**obiettivo** che il Legislatore intende perseguire con la disposizione citata, così come del resto con l'intera legge delega, è quello di **ridisegnare**, anche in **sede processuale**, i **rapporti tra Fisco e contribuente** in nome di una maggiore trasparenza e, soprattutto, di un rinnovato equilibrio tra le parti.

Con riserva di soffermarsi soltanto sul profilo che interessa il presente contributo, si porta l'attenzione sul **criterio di cui alla lettera d) del citato articolo 19**, ovverosia sul “rafforzamento” del **divieto di produrre nuova documentazione nei gradi di giudizio successivi al primo**.

Si deve innanzitutto premettere che, allo stato attuale, l'[articolo 58, D.Lgs. 546/1992](#), fissa un criterio di segno opposto in quanto **fa salva la facoltà** delle parti di **produrre nuovi documenti**. A tal proposito, infatti, l'**interpretazione giurisprudenziale** (Cassazione n. 232/2009), è consolidata nel ritenere espressamente **prevista**, nonché **autorizzata**, la **produzione di nuovi documenti in appello “senza limiti”**, sicché qualunque documento può essere sempre liberamente depositato, ancorché preesistente al giudizio di primo grado.

In realtà, dovendo essere precisi, l'**unico limite** posto al principio di cui al predetto **articolo 58**, è rappresentato dall'[articolo 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), il quale prevede una mera **limitazione di carattere temporale**, e cioè la possibilità di depositare documenti fino a **venti giorni liberi prima dell'udienza**, con l'osservanza delle formalità di cui all'[articolo 24, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#).

Dunque, a ben vedere, appare quasi imprudente la scelta di affidare, al **Legislatore delegato**, il compito di “rafforzare” un **divieto di nuova produzione documentale nei gradi processuali**



**successivi al primo**, attualmente in realtà inesistente. Per questo, si deve dedurre che sarebbe stato forse più opportuno parlare di “**introdurre**” un **nuovo divieto**, in quanto non vi è alcun dubbio sul fatto che **attualmente non esista** e che, dunque, il Legislatore dovrà provvedere ad inserirlo **ex novo**.

Ad ogni buon conto, con l’entrata in vigore dei decreti attuativi della delega, laddove venisse confermata la previsione attuale, **non sarà più possibile**, per le parti, **introdurre nuovi documenti in appello**, con la conseguenza che, se un documento non è stato prodotto in primo grado, **non potrà essere utilizzato per la prima volta nei gradi successivi**.

Detto ciò, ci si deve allora porre un **problema** conseguente, ovverosia se il Legislatore della riforma introdurrà un **divieto tout court** di produrre nuovi documenti in appello, oppure se lo potrà **temperare** prevedendo che esso ammetta **talune eccezioni**, così come le soffre nel processo civile e amministrativo.

Infatti, l'[articolo 345 c.p.c.](#) consente la **produzione di documenti nuovi in appello** a condizione che “*la parte dimostri di non aver potuto [...] produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile*”, mentre l'[articolo 104 c.p.a.](#) lo consente se “*il Collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero [...] la parte dimostri di non aver [...] potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile*”.

Quindi, si pone il problema di stabilire se un **simile meccanismo** possa ritenersi adeguato anche al **modello processuale tributario**. Ad oggi, la **soluzione** offerta dal Legislatore sembrerebbe essere **positiva**, avendo previsto che sono eccezioni al divieto di produrre nuovi documenti in appello, il fatto che **il giudice li ritenga indispensabili ai fini della decisione**, ovvero **la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa a sé non imputabile**.

Dunque, lato contribuente, occorrerà prestare **particolare attenzione** alle prove e ai documenti da produrre **sin dal giudizio di primo grado**, in quanto, se è vero che, secondo l’impostazione tradizionale, anche il processo tributario si connota quale **processo dispositivo con metodo acquisitivo**, dall’altro, **oggetto di prova** sono, di norma, **circostanze che riguardano il contribuente** e di cui questi è a piena conoscenza.

Non a caso, fino alle recenti modifiche apportate con **L. 130/2022**, l’onere probatorio veniva ripartito in virtù del **principio di vicinanza della prova**, con l’intento di farlo ricadere proprio sul contribuente, in quanto soggetto per il quale l’assolvimento di tale **onere** risultava **più facile**, avendo presumibilmente la **piena disponibilità** delle **prove necessarie** ai fini dell’istruzione della causa.

Alla luce di tali considerazioni, quindi, il contribuente non dovrebbe incontrare difficoltà nell’assolvere ai propri obblighi e non pare irragionevole ritenere che, in nome di **esigenze di celerità** della soluzione delle questioni tributarie, nonché di **economicità processuale**, tali prove siano indicate sin dal giudizio di primo grado, fermo restando le **eccezioni sopra**



evidenziate.



## IVA

### **Meno esclusione da Iva per le associazioni sportive**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

### **Novità in materia Iva e dichiarazione Iva 2024**

Scopri di più

Dal prossimo 1.7.2024, salvo nuovi rinvii, le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi** poste in essere nei confronti degli **associati o tesserati**, a fronte del pagamento di un corrispettivo specifico, in conformità alle finalità istituzionali, **non saranno più escluse dal campo di applicazione dell'Iva** (per carenza del presupposto soggettivo), bensì **attratte** nell'ambito delle **operazioni rilevanti ai fini Iva**. È bene evidenziare che, questo passaggio epocale, **non è frutto della riforma dello sport** voluta dal D.Lgs. 36/2021, ma è la conseguenza dell'[articolo 5, D.L. 146/2021](#) (c.d. Decreto Fiscale), che si è adeguato alle indicazioni pervenute all'Italia dalla **procedura di infrazione n. 2008/2010**, con la quale la Commissione Europea ha contestato al nostro Paese il **non corretto recepimento dell'articolo 132 della Direttiva 2006/112/CE**.

Tecnicamente è stato modificato l'[articolo 4, D.P.R. 633/1972](#) (dedicato al requisito soggettivo Iva), abrogando la seconda parte del comma 4 di tale articolo che, fino al prossimo 30.6.2024, esclude da Iva le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi** effettuate dalle associazioni sportive dilettantistiche, in conformità alle finalità istituzionali verso il pagamento di corrispettivi specifici a favore dei soci associati e tesserati. Dal punto di vista operativo, il **passaggio da un'attività esclusa ad una rilevante** ai fini Iva non è di poco conto, poiché oltre all'**obbligo di aprire la partita Iva** (anche se la maggior parte delle associazioni sportive già la possiedono), sarà necessario adempire a tutti gli obblighi previsti dalla normativa Iva per le operazioni che **assumono rilievo ai fini di tale imposta** (su questi temi si tornerà in un prossimo intervento).

Si deve segnalare che lo stesso [articolo 5, D.L. 146/2021](#), modifica anche l'[articolo 10, D.P.R. 633/1972](#), considerando esenti da Iva "le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività (...) nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali". In buona sostanza, **l'attrazione in ambito Iva** delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, effettuate in conformità alle finalità istituzionali dalle associazioni sportive dilettantistiche, verso il pagamento di un corrispettivo specifico, **non avviene chiedendo l'applicazione dell'Iva** (quali operazioni imponibili), bensì inserendo una disposizione nell'[articolo 10, D.P.R. 633/1972](#), che **esenta da Iva** le non meglio preciseate



**prestazioni di servizi connesse con la pratica dello sport** rese dalle predette associazioni. **Non vi è**, quindi, una **perfetta sincronia tra il passaggio da operazioni escluse a operazioni rilevanti ai fini Iva** e previsione di esenzione per tutte le operazioni effettuate verso il **pagamento di un corrispettivo specifico**. Infatti, l'esenzione è accordata solo alle prestazioni di servizi (e non anche alle cessioni di beni), perché siano connesse con la **pratica dello sport o dell'educazione fisica**. Si tratterà, quindi, di comprendere bene quale sia il "contenitore" delle **prestazioni di servizi connesse con la pratica dello sport** (o dell'educazione fisica) e se le stesse possano ricoprendere tutte le prestazioni che, dal **prossimo 1.7.2024, assumeranno rilevanza soggettiva ai fini Iva**.

È bene osservare che non è stato oggetto di modifica la prima parte del comma 4, dell'[articolo 4, D.P.R. 633/1972](#), secondo cui il **requisito soggettivo Iva**, per gli enti non commerciali, si verifica solamente per le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi** poste in essere nell'esercizio di attività commerciali. Pertanto, continueranno ad essere escluse da Iva, le **quote associative incassate dalle associazioni sportive dilettantistiche**, il cui statuto è conforme alle norme oggi contenute nei decreti delegati che hanno recepito le disposizioni sulla riforma dello sport.



## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***I controlli di fine anno dei soggetti forfetari: i rapporti con precedenti datori di lavoro***

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

### **Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche**

Scopri di più

Tra i **controlli che il soggetto forfettario** deve eseguire **in corso d'anno** (per il mantenimento o la fuoriuscita dal regime agevolato) rientra a pieno titolo la **causa ostativa**, di cui alla lett. d bis, dell'[articolo 1, comma 57, L. 190/2014](#). In base a tale disposizione, **il regime forfettario è inibito** a colui che opera prevalentemente nei confronti di chi è stato suo **dattore di lavoro nei due periodi d'imposta precedenti**. Tale verifica, come ha affermato chiaramente la circolare n. 9/E/2019, va “*effettuata solo al termine del periodo d'imposta*” : sicché il soggetto che nel 2024 intende acquisire partita Iva in regime forfettario **non dovrà valutare ciò che è accaduto nell'anno precedente**, nel senso che egli può anche essere stato dipendente di un **certo dattore di lavoro**, senza che ciò costituisca ostacolo alla scelta del regime forfettario (sempre, beninteso, che egli abbia percepito redditi da lavoro dipendente non superiori a euro 30.000 poiché, se così fosse, si rientrerebbe nella causa ostativa di cui alla lett. d ter, dell'articolo 1, comma 57, L. 190/2014).

Ovviamente, il discorso cambia se parliamo di un contribuente forfettario **già in attività nel 2023** che intende verificare se, nel 2024, potrà **mantenere il regime agevolato**: in questo caso, l'eventuale realizzo della causa ostativa nel 2023 renderebbe **impraticabile la permanenza** nel regime nel 2024.

Sulla causa ostativa di cui alla lett. d-bis), dell'[articolo 1, comma 57, L. 190/2014](#), vanno fatte **alcune precisazioni**. In primo luogo, si parla di **rapporti di lavoro dipendente** sia intrattenuti nei due periodi d'imposta precedenti, sia di rapporti in corso. In merito alla **prima condizione temporale**, va segnalato che la norma cita il lasso temporale dei “*due periodi d'imposta precedenti*”, non dei “*due anni solari*”, come spesso viene confusa la **causa ostativa in commento**. Quindi, per esemplificare, se Tizio assume partita Iva in data 1.4.2024 ed ha cessato il rapporto di lavoro dipendente il 25.2.2022, laddove nel 2024 lavori prevalentemente con l'ex dattore di lavoro, deve intendersi realizzata **la causa ostativa**, anche se tra la **data di cessazione del rapporto** di lavoro dipendente e la **data di assunzione di partita Iva** sono trascorsi **più di 24 mesi**.

La ratio della causa ostativa, così come emerge nel testo della [circolare n. 9/E/2019](#),



“....intende evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo un periodo di sorveglianza” ; ma se così è, ci si chiede che senso abbia l’**inibizione al regime forfettario** da parte di chi ha in corso rapporti con il datore di lavoro al quale **egli fattura prestazioni extra** (**rispetto** a quelle svolte come dipendente), magari per **funzioni diverse da quelle prevista nel mansionario**. Detto ciò, non vi è dubbio che la **decadenza dal regime forfettario**, in base al dato letterale della norma, scatti anche se si opera con colui che attualmente è, e rimarrà, il **suo datore di lavoro**.

L’avverbio “prevalentemente” esprime un **elemento essenziale**, ai fini dell’avverarsi della causa ostantiva, nel senso che **non è vietato avere rapporti economici** in qualità di forfettario con il datore di lavoro: l’inibizione al regime agevolato scatta, infatti, solo se i **ricavi o compensi rivolti al datore** (o ex) di lavoro superano **il 50% dei ricavi o compensi totali del contribuente**. Ecco perché si parla di verifica che solo a fine del periodo d’imposta può essere eseguita, essendo necessario verificare **l’incidenza percentuale dei proventi incassati** dall’ex datore di lavoro, rispetto al **totale dei proventi incassati**.

Particolare attenzione deve essere posta alla **locuzione normativa** “*soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al suddetto datore di lavoro*”. La verifica dei rapporti economici andrà, quindi, svolta anche con riferimento al **fatturato rivolto a soggetti controllati**, collegati o controllanti (ex [articolo 2359 cod. civ.](#)), al datore di lavoro. In tale locuzione, rientrano anche i familiari, cioè il coniuge, i **parenti entro il terzo grado** e gli affini **entro il secondo grado**. Quindi, per esemplificare, un soggetto che **è stato dipendente di un certo datore di lavoro**, impresa individuale, e che inizia nel 2024 l’attività come forfettario, non **potrà operare prevalentemente**, ad esempio, con **il figlio di quel datore di lavoro**, anche esso imprenditore. Ovviamente, tale problema **non si pone con datori di lavoro societari**, anche nel caso, si ritiene, che il soggetto con cui si opera in qualità di forfettario sia **parente entro il terzo grado del socio** (fosse anche socio di maggioranza) della **società ex datore di lavoro**.

Occorre fare attenzione anche alla causa di interruzione del rapporto di lavoro, per evitare di confondere gli elementi **della causa ostantiva** di cui alla lett. d bis), con quelli di cui alla lett. d ter), del citato [articolo 1, comma 57, L. 190/2014](#).

Nel caso in cui il **rapporto di lavoro sia stato interrotto**, poniamo nel 2023, per licenziamento o dimissioni, scatta l’esimente, ai fini del tetto di euro 30.000 di reddito da lavoro dipendente, mentre **nessuna esimente si verifica ai fini della lett. d ter**): se nel 2024 il soggetto diventa forfettario ed opera prevalentemente con l’ex datore di lavoro, il motivo della interruzione del precedente rapporto di lavoro **è irrilevante e la causa ostantiva scatterà in pieno**. Fa eccezione a questo assunto, solo la **cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento obbligatorio**: posto che in tale eventualità è esclusa qualunque intenzione di trasformazione surrettizia di rapporto di lavoro dipendente sarà **possibile mantenere il regime forfettario**, anche operando prevalentemente verso l’ex datore di lavoro.

Infine, va posta attenzione al fatto che, nel termine “*datore di lavoro*”, sono compresi anche **soggetti con cui si è instaurato un rapporto di lavoro non dipendente**, quali le ipotesi di cui alle



lett. a), b), e) e c bis) dell'[articolo 50, Tuir](#). In particolare, è importante il rapporto di cui alla lett. c bis), cioè **amministratore di società, sindaco o revisore**. La causa ostativa scatta, infatti, **se il soggetto è stato**, nel periodo di sorveglianza, **amministratore (senza partita Iva)** della società e poi **diventa soggetto forfettario** intendendo operare prevalentemente con la stessa società; diversamente, tale **causa ostativa non scatta** ([circolare n. 9/E/2019](#)), se, nel periodo di sorveglianza, **il soggetto è stato revisore o sindaco** (sempre in rapporto di lavoro dipendente assimilato, di cui all'[articolo 50, Tuir](#)). In questo senso, non va fatta **confusione con le conclusioni raggiunte nella** [risposta ad interpello n. 183/2019](#), secondo cui **l'ex dipendente che diventa professionista** e fattura in qualità di sindaco **compensi prevalentemente alla società** (ex datore di lavoro) **decade dal regime l'anno successivo**. Tale conclusione **non è in contrasto con la** [circolare n. 9/E/2019](#), nella quale, invece, è stato ipotizzato che l'ex sindaco di società, collaboratore coordinato e continuativo, **possa aprire partita Iva come forfettario** e fatturare prevalentemente alla società di cui è stato sindaco, senza che per tale motivo **scatti la causa ostativa**.